

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 763

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI, GUALANDI, GIOVANNOLI SPOSETTI, LEVI BALDINI, BADESI POLVERINI, BONETTI MATTINZOLI, CAPRILI, COMINATO, CONTI, FILIPPINI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACCIOTTA, PALOPOLI, PASTORE, PETROCELLI, QUERCIOLO, SCARAMUCCI GUAITINI, SERRI, STRUMENDO, TORELLI, TREBBI ALOARDI, TRIVA**

*Presentata il 3 novembre 1983*

**Concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che vi presentiamo si propone di dare applicazione all'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione interni della Camera, accettato dal Governo, in occasione dell'approvazione della legge 27 aprile 1981, n. 190, con la quale furono stanziati « contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale ». L'ordine del giorno impegnava il Governo a presentare un disegno di legge per una normativa organica della materia cui fare riferimento, negli anni successivi al 1981, per poter accedere al finanziamento statale.

Finora, a quanto è dato sapere, non risulta che il Governo abbia provveduto.

Tant'è che con la legge 13 maggio 1983, n. 196, si è proceduto ad una pura e semplice proroga della legge 190 del 1981 con modifiche relative esclusivamente all'inclusione di nuove associazioni che accedono ai contributi statali. Ciò più sulla base delle vivaci proteste per ingiustificate esclusioni, che per la chiarezza delle norme e delle procedure da seguire per accedere e per concedere i contributi.

La mancanza di norme rischia di trascinare una situazione che genera malcontento, e che crea difficoltà sia per far accedere che per, eventualmente, escludere dal contributo ed anche per stabilirne l'entità per ogni associazione. Si tratta quindi di dare certezza finanziaria alle associazioni mettendole in grado di rea-

lizzare programmi di intervento finalizzati e attendibili. Nel contempo si tratta di stabilire norme per il controllo della spesa anche al fine di pervenire — seppure gradualmente — ad una « mappa » nazionale delle attività mirate alla eliminazione delle emarginazioni. Un passo, cioè, in direzione di quella programmazione che, congiunta al rigore e alla partecipazione, nell'assicurare un corretto rapporto pubblico-privato, rappresenta l'unica prospettiva di cambiamento che le attuali gravi difficoltà economiche consentono.

In effetti le attività di promozione sociale, di partecipazione e di tutela dei diritti degli associati, finalizzate al superamento di ogni forma di emarginazione, sono tra le finalità principali del nostro ordinamento costituzionale e quindi certamente da collocare tra le attività che vanno sostenute.

Le associazioni che assolvono, in base ai loro statuti e in concreto, a compiti di promozione, rientrano nella previsione della norma di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1 *undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che appunto prevede la possibilità di concedere contributi a carico dello Stato.

In base a tale disposizione sono stati erogati, per il biennio 1980-1981 e per quello successivo 1982-1983, complessivamente 31.880 milioni di lire pari ad una media annuale di circa 8 miliardi di lire.

Ma una corretta ed equa distribuzione del danaro pubblico, tanto più nei periodi di crisi e difficoltà finanziarie come quelle che attraversa il Paese, esige che anche in questo campo si precisino meglio le finalità, i criteri e i requisiti per accedere ai contributi onde assicurare un oculato uso delle risorse ed un reale risultato sociale.

La proposta di legge, in assenza del disegno di legge governativo, intende disciplinare l'accesso a detto contributo statale e tende ad evitare l'uso distorto del danaro pubblico e l'erogazione discrezionale ad organizzazioni prive di un

indiscusso carattere associativo e di rappresentanza nazionale.

È previsto pertanto che le associazioni — già enti pubblici e ora privatizzati — debbano utilizzare il contributo dello Stato effettivamente per fini di promozione sociale, il che significa che il detto contributo non può essere utilizzato per l'organizzazione e la gestione di servizi assistenziali di competenza delle regioni, dei comuni e dei loro strumenti operativi, ma per sostenere le attività e le sedi periferiche dove concretamente si opera per tale promozione.

È altresì previsto che le associazioni svolgano effettivamente, in almeno la metà delle regioni italiane, l'azione di promozione dell'associazionismo e della più ampia partecipazione degli interessati e dei cittadini alla soluzione dei problemi di cui le associazioni stesse si fanno carico.

Nella proposta di legge che vi presentiamo è stato doveroso includere anche quelle associazioni nazionali che pur non rientrando tra quelle privatizzate ex articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno svolto e svolgono attività tese a mantenere vivi e attuali fondamentali valori civili e morali; tessuto primario sul quale innescare quello spirito di solidarietà essenziale allo sviluppo della democrazia e, per tale via, strumento di lotta all'emarginazione.

Naturalmente per tali associazioni sono previste le stesse procedure per accedere ai contributi e le stesse procedure di controllo sempre nell'intento di dare certezza finanziaria accompagnata da controlli sistematici, non solo a tutela del pubblico danaro, ma anche a sostegno della trasparenza delle attività stesse.

Con la presente proposta di legge si tende, in buona sostanza, ad evitare che il Parlamento nazionale venga costretto — per carenze governative — ad assumere compiti amministrativi propri dell'Esecutivo, anziché assolvere ai suoi compiti di legislatore contribuendo in questo modo ad accrescere la certezza del diritto in un ordinamento che tale certezza assume quale fondamento costituzionale.

L'articolo 1 stabilisce le finalità e le possibilità per le associazioni di accedere al contributo dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce le caratteristiche necessarie per avere titolo alla concessione del contributo.

L'articolo 3 fissa le procedure da seguire per ottenere il finanziamento e l'articolo 6 quelle per assegnare il contributo.

L'articolo 4 dispone i criteri per la ripartizione dei contributi tra le associazioni ammesse al finanziamento.

L'articolo 5 stabilisce l'ammontare del finanziamento da erogare alle associazioni *ex combattenti* e *reduci* elencate.

L'articolo 7 prevede il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso ai provvedimenti emanati ai sensi della presente legge.

L'articolo 8 dispone l'ammontare del finanziamento e la sua copertura e l'articolo 9 (norma transitoria) la data entro la quale devono essere presentate le domande di contributo per l'anno 1984.

Da ultimo si sottolinea l'importanza delle garanzie, come previste dalla proposta, tra cui il programma previsionale d'attuazione e la pubblicazione dei bilanci delle associazioni, al fine di prevenire distorsioni che possono pregiudicare la promozione sociale dei cittadini emarginati e le finalità della legge.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1 *undieces* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, possono essere concessi contributi in favore delle associazioni privatizzate in seguito alle procedure previste dagli articoli 113 e 115 del citato decreto presidenziale 24 luglio 1977, n. 616 che svolgono attività di promozione sociale e di tutela dei diritti degli associati.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e di divulgazione culturale, nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti, possono essere altresì ammesse ai contributi di cui al comma precedente anche altre associazioni nazionali con le stesse finalità di promozione sociale e tutela degli associati.

Le associazioni che usufruiscono del contributo statale sono tenute ad utilizzarlo secondo i rispettivi statuti per i fini di promozione e tutela degli associati, e comunque per quelli esplicitati nel presente articolo, con esclusione quindi di qualsiasi altra attività di competenza delle regioni e dei comuni singoli o associati.

## ART. 2.

*(Requisiti delle associazioni).*

Per avere titolo alla concessione del contributo le associazioni devono avere le seguenti caratteristiche:

a) svolgere attività a livello nazionale, ed avere sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) operare anche in base alle proprie norme statutarie e regolamentari, con la più ampia partecipazione degli associati ed agire secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno, in particolare la previsione di opportuni strumenti di tutela delle minoranze degli associati.

### ART. 3.

*(Procedure per la richiesta di contributo).*

Le domande di contributo di cui al presente articolo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalle associazioni interessate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo stesso, unitamente ad un programma previsionale di attuazione, specificando le attività proposte a livello nazionale e regionale e i relativi impegni finanziari.

Entro tale termine devono essere inoltre presentati:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione dell'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo regolarmente approvato dagli organi statutari e pubblicato in almeno due giornali a diffusione nazionale;

c) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

d) la relazione e la relativa documentazione comprovante l'utilizzo dei fondi ricevuti dallo Stato, ove li abbiano ottenuti, per le attività relative all'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo. La documentazione deve specificare:

1) le spese per il personale;

2) le spese per i contributi assicurativi per il personale;



3) le altre spese, mediante presentazione dei relativi giustificativi;

4) i contributi, eventualmente ricevuti allo stesso titolo da regioni, province, comuni e loro associazioni o consorzi o da altri enti pubblici;

e) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero dei soci che ha provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo, nonché l'ubicazione, la consistenza, e il titolo di possesso della sede centrale e di quelle periferiche;

f) i contributi altresì ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e le loro associazioni e consorzi, nonché il personale statale e degli enti locali a disposizione della associazione, ma non a carico del relativo bilancio.

#### ART. 4.

*(Criteri di ripartizione dei contributi).*

Per la ripartizione del fondo globale destinato dallo Stato per l'erogazione del contributo annuo alle associazioni nazionali di cui alla presente legge si applicano i seguenti criteri:

a) una quota del 30 per cento in misura uguale per tutte le associazioni ammesse;

b) una quota del 50 per cento in proporzione al numero degli associati di cui alla lettera e) del precedente articolo;

c) una quota del 20 per cento sulla base del programma previsionale d'attuazione di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Qualora una associazione non rinnovi domanda di contributo, è tenuta, entro il 30 aprile dell'anno successivo, a presentare un rendiconto che giustifichi e documenti l'utilizzo dell'ultimo contributo statale assegnatole, secondo quanto previsto dall'articolo 3 lettera d), della presente legge.

## ART. 5.

(Assegnazione dei contributi).

Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti richiesti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'interno e della sanità, con proprio decreto provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascuna associazione.

Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

## ART. 6.

(Ricorso giurisdizionale).

Contro i provvedimenti di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, da parte delle associazioni interessate.

Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Competente alla cognizione del ricorso è il tribunale amministrativo regionale del luogo in cui ha sede legale l'associazione.

## ART. 7.

(Finanze).

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l'esercizio in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce « contributi alle associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promozione sociale ».

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di competenza, si determina l'ammontare

complessivo dei contributi di cui alla presente legge incrementando del tasso d'inflazione programmato lo stanziamento previsto per l'anno precedente.

ART. 8.

(Norme finali).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 3 e 4, secondo comma, possono essere concessi, per gli esercizi 1984 e successivi, contributi pari all'importo stabilito per l'anno precedente incrementati del tasso d'inflazione programmato alle associazioni di seguito elencate:

1) Associazione nazionale combattenti e reduci.

2) Gruppo delle medaglie d'oro al valore militare.

3) Istituto del nastro azzurro.

4) Associazione nazionale partigiani d'Italia.

5) Federazione italiana volontari della libertà.

6) Federazione italiana delle Associazioni partigiane.

7) Associazione nazionale *ex* internati.

8) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria.

9) Associazione nazionale reduci della prigionia.

10) Associazione nazionale deportati politici nei campi nazisti.

11) Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna.

12) Associazione nazionale reduci garibaldini.

13) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA).

## ART. 9.

(Norma transitoria).

Per l'anno 1984, ferme restando le norme previste dalla presente legge, le domande per l'assegnazione del contributo annuo statale devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.